

Bruxelles, 21 maggio 2019  
(OR. en)

9181/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0140(COD)**

---

---

**TRANS 325  
MAR 105  
MI 425  
COMER 71  
CYBER 159  
ENFOCUSTOM 101  
DATAPROTECT 144  
CODEC 1056**

## **RELAZIONE**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti / Consiglio
n. doc. prec.:	7364/2/19 REV 2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci – Orientamento generale

---

### **I. CONTESTO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA**

1. Il 17 maggio 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto che fa parte del terzo pacchetto "L'Europa in movimento" e mira a rendere la mobilità europea più sicura, più pulita, più efficiente e più accessibile a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE.

2. L'obiettivo generale della proposta è istituire un quadro giuridico uniforme per la trasmissione digitale di informazioni sul trasporto merci, contribuendo in tal modo a una maggiore efficienza del settore dei trasporti. Gli altri obiettivi specifici della proposta sono:
- l'obbligo per tutte le autorità pubbliche pertinenti di accettare informazioni sul trasporto merci in formato elettronico (eFTI), quando gli operatori economici le rendono accessibili;
  - l'applicazione uniforme di tale obbligo da parte delle autorità, e
  - l'interoperabilità di soluzioni e sistemi informatici impiegati per lo scambio di informazioni sul trasporto merci.

## **II. LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI**

3. Al Parlamento europeo, la commissione per i trasporti e il turismo è stata designata quale commissione competente per il merito su questo fascicolo e Claudia Schmidt (PPE, AT) è stata nominata relatrice. Il Parlamento ha votato la relazione e ha adottato la sua posizione in prima lettura il 12 marzo 2019.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere nella plenaria del 17 ottobre 2018.
5. Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere sulla proposta.

## **III. STATO DEI LAVORI AL CONSIGLIO**

6. Il Gruppo "Trasporti intermodali e reti" ha avviato i lavori a giugno 2018 con una presentazione generale della proposta e della relativa valutazione d'impatto. La proposta è stata esaminata in due successive riunioni del Gruppo nel mese di luglio 2018 e i relativi risultati sono stati raccolti in una relazione sullo stato dei lavori<sup>1</sup> presentata al Consiglio il 3 dicembre 2018.

---

<sup>1</sup> Doc. 14231/18.

7. La presidenza ha proseguito i lavori sulla proposta e, nel periodo da febbraio a maggio 2019, ha dedicato cinque riunioni all'esame approfondito del fascicolo. Sulla scorta delle osservazioni formulate dalle delegazioni per iscritto e durante le riunioni del Gruppo, la presidenza ha elaborato tre testi di compromesso che, rispetto alla proposta di Commissione, propongono soluzioni e chiarimenti con riguardo a una serie di articoli, in particolare:

- **articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione):** è stato chiarito a quali prescrizioni relative alle informazioni regolamentari si applica il progetto di regolamento. L'elenco dei pertinenti atti legislativi dell'UE è stato spostato dall'allegato I, parte A, all'articolo 1, onde evitare che l'elenco di atti venga in futuro modificato da atti delegati. Le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari contenute in un atto delegato o di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità degli atti legislativi di cui paragrafo 2, lettera a), come pure in altri due atti legislativi dell'UE, sono state aggiunte all'ambito di applicazione;
- **articolo 3 (Definizioni):** alcune delle definizioni esistenti sono state chiarite e ne sono state aggiunte di nuove;
- **articolo 5 (Prescrizioni per le autorità competenti):** in merito al regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>2</sup> relativo alle spedizioni di rifiuti è stato chiarito che, per quanto riguarda le informazioni che devono accompagnare ciascuna spedizione di rifiuti, la proposta eFTI prevede l'obbligo, per le autorità, di accettare le informazioni regolamentari in formato elettronico se gli operatori interessati scelgono di presentarle elettronicamente alle condizioni del regolamento eFTI, e che quindi il consenso preventivo delle autorità non è necessario.

Inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma per garantire che nei casi in cui le informazioni regolamentari comprendano una convalida ufficiale, per es. un timbro o un certificato, l'autorità competente fornisca tale convalida per via elettronica;

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

- **articolo 7 (Insieme di dati eFTI, procedure e norme comuni di accesso)**:: è stato aggiunto un nuovo paragrafo che fornisce maggiori dettagli sul contenuto degli atti di esecuzione che la Commissione dovrà adottare. È stato chiarito che nel definire gli insiemi e sottoinsiemi comuni di dati eFTI mediante atti di esecuzione, la Commissione cercherà di garantirne l'interoperabilità con i modelli di dati accettati internazionalmente o a livello di UE, di tener conto delle pertinenti convenzioni internazionali e dei pertinenti atti dell'Unione, di aumentare l'efficienza delle procedure amministrative e di ridurre al minimo i costi di conformità;
- **articolo 8 (Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI)**: alcune prescrizioni esistenti sono state chiarite e ne sono state aggiunte di nuove;
- **articoli 10, 11 e 12 (Organismi di valutazione della conformità e certificazione)**: è stata introdotta una serie di chiarimenti riguardo sia alle responsabilità degli organismi e delle autorità designate degli Stati membri in relazione all'elenco degli organismi di valutazione della conformità accreditati, sia alla certificazione delle piattaforme eFTI e dei prestatori di servizi eFTI;
- **articolo 16 (Monitoraggio)**: le responsabilità di monitoraggio e rendicontazione degli Stati membri sono state semplificate;
- **articolo 17 (Entrata in vigore e applicazione)**: la data di applicazione del progetto di regolamento è stata portata a sei anni dalla data di entrata in vigore, affinché gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per attuare le misure, in particolare dopo che la Commissione avrà adottato atti di esecuzione tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

8. Alla riunione del Gruppo del 17 maggio 2019 le delegazioni hanno sostenuto in linea generale il compromesso della presidenza<sup>3</sup> in vista di un orientamento generale, mentre altre delegazioni hanno chiesto ulteriori chiarimenti o hanno sollevato dubbi in merito ad alcuni articoli.

---

<sup>3</sup> 7364/2/19 REV 2.

9. Il compromesso della presidenza, aggiornato alla luce delle osservazioni formulate durante la riunione del Gruppo del 17 maggio, è allegato alla presente relazione. Le osservazioni riguardano essenzialmente l'aggiunta di una nuova definizione all'articolo 3, il ripristino del testo della proposta iniziale della Commissione all'articolo 10 paragrafo 1, e la soppressione dell'articolo 16, paragrafo 1.
10. In questa fase tutte le delegazioni mantengono una riserva d'esame sull'ultima versione del testo di compromesso allegato. Una delegazione mantiene una riserva di esame parlamentare.

#### **IV. CONCLUSIONI**

11. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti ad approvare il testo di compromesso che figura nell'allegato della presente relazione e a invitare il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" ad adottare un orientamento generale nella sessione del 6 giugno 2019.

---

Proposta di  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>4</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>5</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'efficienza del trasporto merci e della relativa logistica è di vitale importanza per la competitività dell'economia dell'Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la coesione sociale ed economica di tutte le regioni dell'Unione.

---

<sup>4</sup> GU C , , pag. .

<sup>5</sup> GU C , , pag. .

- (2) Lo spostamento delle merci, compresi i rifiuti, è accompagnato da un ampio flusso di informazioni scambiate ancora in formato cartaceo tra imprese e tra imprese e autorità [...] **competenti**. L'impiego di documenti cartacei rappresenta un notevole onere amministrativo per gli operatori logistici.
- (3) L'assenza di un quadro giuridico uniforme a livello di Unione che imponga alle autorità [...] **competenti** di accettare le pertinenti informazioni sul trasporto merci previste dalla normativa in formato elettronico è considerata il motivo principale dell'assenza di progressi verso la semplificazione delle procedure e una maggiore efficienza resa possibile dai mezzi elettronici disponibili. L'accettazione da parte delle autorità [...] **competenti** delle informazioni in formato elettronico, dotate di specifiche comuni, agevolerebbe non solo le comunicazioni tra loro e gli operatori, ma anche, indirettamente, lo sviluppo di una comunicazione elettronica uniforme e semplificata tra imprese nell'Unione.
- (4) Alcuni settori del diritto dei trasporti dell'Unione impongono alle autorità competenti di accettare informazioni digitalizzate, sebbene ciò non riguardi ancora tutta la normativa pertinente dell'Unione. Dovrebbe essere possibile utilizzare mezzi elettronici per mettere le informazioni regolamentari sul trasporto merci a disposizione delle autorità **competenti** in tutto il territorio dell'Unione e in tutte le fasi pertinenti delle operazioni di trasporto condotte all'interno dell'Unione. Inoltre tale possibilità dovrebbe riguardare tutte le informazioni regolamentari e tutti i modi di trasporto.
- (5) Le autorità **competenti** [...] dovrebbero dunque essere tenute ad accettare informazioni rese disponibili elettronicamente ogni qualvolta che gli operatori economici sono obbligati a mettere a disposizione tali informazioni per dimostrare la conformità alle prescrizioni stabilite negli atti dell'Unione contemplati dal presente regolamento. Lo stesso dovrebbe valere quando la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede informazioni regolamentari identiche, in tutto o in parte, alle informazioni da fornire nel quadro di tali atti dell'Unione.

- (6) Poiché il presente regolamento è inteso esclusivamente ad agevolare la comunicazione di informazioni, in modo specifico, tramite mezzi elettronici, non dovrebbe influenzare le disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione che determinano il contenuto delle informazioni regolamentari e, in particolare, non dovrebbe imporre alcuna prescrizione supplementare in materia di informazioni regolamentari. Sebbene il presente regolamento intenda consentire il rispetto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari tramite mezzi elettronici piuttosto che tramite documenti cartacei, esso non dovrebbe pregiudicare **la possibilità, per gli operatori economici interessati, di presentare tali informazioni in formato cartaceo, come previsto nei pertinenti atti dell'Unione o degli Stati membri, né** le pertinenti prescrizioni dell'Unione sui documenti da utilizzare per la presentazione strutturata delle informazioni in questione. Allo stesso modo, esso non dovrebbe pregiudicare le disposizioni **del regolamento (CE) 1013/2006 [...]**<sup>6</sup> contenenti le prescrizioni procedurali per le spedizioni dei rifiuti **né le disposizioni che fanno riferimento ai controlli eseguiti dagli uffici doganali**. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare le disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione, **anche in riferimento alle competenze delle autorità doganali o di altre autorità, come** definito nel regolamento (UE) n. 952/2013<sup>7</sup> o negli atti di esecuzione o delegati adottati a norma di detto regolamento, ovvero nel regolamento (UE) n. XXX/2019 sull'EMSWe.
- (7) L'impiego di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni conformemente al presente regolamento dovrebbe essere organizzato in modo da garantire la sicurezza e il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.
- (8) Per permettere agli operatori di comunicare informazioni pertinenti in formato elettronico in modo uniforme in tutti gli Stati membri è necessario avvalersi di specifiche comuni che dovrebbero essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali specifiche dovrebbero assicurare l'interoperabilità dei dati attraverso la messa a punto di un insieme di dati unico e completo da utilizzare ai fini della comunicazione elettronica delle informazioni. Tale insieme di dati unico e completo dovrebbe comprendere tutti gli elementi di dati corrispondenti alle prescrizioni in materia di informazioni contenute in ciascuno dei rispettivi atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri, assicurando che gli elementi di dati comuni a uno o più sottoinsiemi siano inclusi una sola volta. Le specifiche dovrebbero inoltre determinare procedure comuni e norme dettagliate per l'accesso e il trattamento di tali informazioni da parte delle autorità competenti.

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- (9) Nel definire tali specifiche, si dovrebbe tenere debitamente conto delle pertinenti specifiche sullo scambio di dati definite nel diritto dell'Unione e nelle norme europee e internazionali applicabili in materia di scambio di dati, **incluse le norme multimodali**, nonché delle raccomandazioni e dei principi definiti nel quadro europeo di interoperabilità<sup>8</sup>, che fornisce un approccio riguardante l'erogazione dei servizi pubblici digitali europei concordato dagli Stati membri. Bisognerebbe inoltre fare in modo che tali specifiche garantiscano il principio della neutralità tecnologica e che siano aperte alle tecnologie innovative.
- (9 bis) Al fine di ridurre al minimo i costi sia per le autorità che per gli operatori, si potrebbe considerare la possibilità di istituire punti di accesso per le autorità competenti. Tali punti di accesso agirebbero soltanto come intermediari tra le piattaforme eFTI e le autorità competenti e, pertanto, non dovrebbero né archiviare né trattare i dati eFTI a cui facilitano l'accesso, **ad eccezione dei metadati connessi al trattamento dei dati eFTI, quali i registri di esercizio necessari a fini di monitoraggio o statistici**. Uno o più Stati membri potrebbero inoltre convenire di istituire punti di accesso congiunti per le rispettive autorità competenti.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe stabilire le prescrizioni funzionali applicabili alle piattaforme basate sulla tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) (piattaforme eFTI) che dovrebbero essere utilizzate dagli operatori economici per far sì che le autorità competenti possano accedere alle informazioni regolamentari sul trasporto merci in formato elettronico (eFTI) **al fine di soddisfare le condizioni per l'accettazione obbligatoria di tali informazioni da parte delle autorità, come previsto nel presente regolamento**. È inoltre opportuno stabilire condizioni per i terzi che forniscono servizi di piattaforme (fornitori di servizi eFTI). **Tali prescrizioni e condizioni dovrebbero assicurare in particolare che tutti i dati eFTI possano essere trattati unicamente nel quadro di un sistema globale di controllo dell'accesso basato su diritti che preveda l'esistenza di funzionalità assegnate**.

---

<sup>8</sup> Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2017) 134.

- (11) Per rafforzare la fiducia delle autorità [...] e degli operatori economici riguardo alla conformità delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI a tali prescrizioni funzionali, [...] gli Stati membri dovrebbero mettere in atto un sistema di certificazione sostenuto dall'accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>. Anche i sistemi TIC già in uso dovrebbero poter essere oggetto di una **richiesta** di certificazione nel quadro di tale sistema di certificazione, a condizione che soddisfino i requisiti per le piattaforme eFTI di cui al presente regolamento.
- (11 bis) Nonostante l'obbligo [...] per **tutte** le autorità **competenti** di accettare le informazioni [...] **rese disponibili** mediante una piattaforma eFTI certificata conformemente al presente regolamento, le autorità competenti possono altresì accettare le informazioni trasmesse per via elettronica tramite altri sistemi, se lo Stato membro decide in tal senso. Al tempo stesso, il presente regolamento non dovrebbe impedire che le piattaforme eFTI siano utilizzate tra imprese, né che siano messe a punto funzionalità aggiuntive, a condizione che ciò non incida sul trattamento delle informazioni regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in conformità con i requisiti dello stesso.
- (12) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'obbligo di accettare le informazioni regolamentari rese disponibili in formato elettronico ai sensi del presente regolamento, si dovrebbero attribuire competenze di attuazione alla Commissione. Tali competenze andrebbero esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>.
- (13) In particolare, si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire un insieme e sottoinsiemi di dati comuni in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari disciplinate dal presente regolamento, nonché procedure comuni e norme dettagliate, tra cui figurano anche le specifiche tecniche, rivolte alle autorità competenti per l'accesso e il trattamento di tali informazioni nel caso in cui gli operatori economici rendano disponibili le informazioni menzionate in formato elettronico.

---

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (14) Si dovrebbero inoltre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire norme dettagliate per l'attuazione delle prescrizioni relative alle piattaforme eFTI e ai fornitori di servizi eFTI.
- (15) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
- al fine di modificare l'allegato I, parte B, in modo da integrare l'elenco delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari nella legislazione degli Stati membri notificata alla Commissione da parte degli Stati membri conformemente al presente regolamento;
  - al fine di modificare l'allegato I, parte A, in modo da tenere conto di ogni atto delegato o di esecuzione adottato dalla Commissione che stabilisca nuove prescrizioni nel quadro dell'Unione in materia di informazioni regolamentari riguardanti il trasporto merci;
  - al fine di modificare l'allegato I, parte B, per integrare eventuali norme nazionali pertinenti che modificano le prescrizioni nazionali in materia di informazioni regolamentari o che stabiliscono nuove prescrizioni in materia di informazioni regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e sono notificate alla Commissione dagli Stati membri conformemente al presente regolamento;
  - al fine di integrare alcuni aspetti tecnici del regolamento, segnatamente nel quadro delle norme di certificazione delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI.
- (16) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>11</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>11</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire un approccio uniforme per l'accettazione da parte delle autorità **competenti** [...] delle informazioni sul trasporto merci rese disponibili elettronicamente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, data la necessità di stabilire prescrizioni comuni, essere raggiunti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) Il trattamento dei dati personali tramite mezzi elettronici, considerato come parte integrante dei processi che riguardano le informazioni regolamentari sul trasporto merci, dovrebbe essere svolto conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>.
- (19) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero essere raccolte al fine di corroborare tale valutazione e di valutare l'efficacia della normativa rispetto agli obiettivi perseguiti.
- (20) Il presente regolamento non può essere applicato in modo efficace finché gli atti delegati e di esecuzione ivi contemplati non saranno entrati in vigore. Il presente regolamento dovrebbe dunque essere applicato a partire dal [inserire la data], al fine di permettere alla Commissione di adottare gli atti menzionati.
- (21) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup> e ha espresso un parere il xx XXX 20xx<sup>14</sup>,

---

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>14</sup> GU C ...

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1*

##### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e [...] le autorità competenti sul trasporto merci nel territorio dell'Unione. A tal fine, il presente regolamento:
  - a) fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti [...] devono accettare le informazioni regolamentari trasmesse elettronicamente dagli operatori economici interessati;
  - b) stabilisce le norme relative alla prestazione di servizi finalizzati a veicolare in formato elettronico le informazioni regolamentari degli operatori economici interessati alle autorità competenti.

2. Il presente regolamento si applica:

a) alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite nei seguenti atti:

- regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio<sup>15</sup>, articolo 6, paragrafo 1;
- direttiva 92/106/CEE<sup>16</sup>, articolo 3;
- regolamento (CE) n. 1072/2009<sup>17</sup>, articolo 8, paragrafo 3;
- regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>18</sup>, articolo 16, lettera c), e articolo 18, **paragrafo 1**;
- per quanto riguarda la direttiva 2008/68/CE<sup>19</sup>, il capitolo 5.4. degli allegati all'ADR, al RID e all'ADN, di cui all'allegato I, capo I.1, all'allegato II, capo II.1, e all'allegato III, capo III.1, di detta direttiva<sup>20</sup>.

Per quanto riguarda il regolamento (CE) 1013/2006, il presente regolamento non si applica ai controlli eseguiti dagli uffici doganali, come previsto nelle disposizioni dell'Unione applicabili;

---

<sup>15</sup> Consiglio CEE: regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU 52 del 16.8.1960, pag. 1121);

<sup>16</sup> Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

<sup>17</sup> Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

<sup>19</sup> Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sul trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pagg. 13-59).

<sup>20</sup> I riferimenti all'ADR, al RID e all'ADN devono essere intesi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2008/68/CE.

- b) le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari contenute in un atto delegato o in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione a norma degli atti legislativi di cui alla lettera a) [...] **o a norma della** direttiva 2016/797/UE<sup>21</sup> [...] **o del** regolamento (CE) n. 300/2008<sup>22</sup>. Tali atti delegati o atti di esecuzione sono elencati all'allegato I, parte A.
  - c) le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite nel diritto nazionale ed elencate all'allegato I, parte B.
3. Entro [OP insert one year from the entry into force of this Regulation], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni della legislazione nazionale e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti che prevedono la fornitura di informazioni identiche, in tutto o in parte, alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Successivamente alla notifica, gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione qualsiasi nuova disposizione della legislazione nazionale che:

- a) modifica le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui all'allegato I, parte B; oppure
- b) stabilisce nuove prescrizioni pertinenti relative alle informazioni regolamentari identiche, in tutto o in parte, alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Gli Stati membri effettuano la notifica entro un mese dall'adozione di detta disposizione.

---

<sup>21</sup> Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

*Articolo 2*  
*Adeguamento dell'allegato I*

Conformemente all'articolo 13, la Commissione adotta atti delegati che modificano l'allegato I al fine di:

- a) includere un riferimento a qualsiasi prescrizione relativa alle informazioni regolamentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
- b) inserire o sopprimere i riferimenti al diritto nazionale e alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari conformemente alle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

*Articolo 3*  
*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "informazioni regolamentari" qualsiasi informazione, anche presentata sotto forma di documento, relativa al trasporto merci nel territorio dell'Unione, compresa la modalità di transito, che un operatore economico interessato deve mettere a disposizione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al fine di attestare la conformità alle prescrizioni pertinenti di cui agli atti in questione;
- 2) "prescrizione relativa alle informazioni regolamentari" l'obbligo di fornire informazioni regolamentari;

**2 bis.) "autorità competente" qualsiasi autorità, agenzia o altro organismo pubblico competente per svolgere i compiti previsti dagli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e per il quale è necessario l'accesso alle informazioni regolamentari, come la verifica, l'applicazione, la convalida o il monitoraggio della conformità nel territorio di uno Stato membro;**

- 3) "informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI)" qualsiasi insieme di elementi di dati trattati da un supporto elettronico per lo scambio di informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e con le autorità competenti;

- 3 bis.) "sottoinsieme di dati eFTI" sottoinsieme di elementi di dati strutturati corrispondente alle informazioni regolamentari richieste in un atto giuridico specifico dell'Unione o di uno Stato membro di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- 3 ter.) "insieme comune di dati eFTI" insieme generale di elementi di dati strutturati corrispondente a tutti i sottoinsiemi di dati eFTI, dove gli elementi di dati comuni ai vari sottoinsiemi di dati eFTI sono inclusi solo una volta;
- 3 quater.) "elemento di dati": l'unità di informazione minima avente una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere;
- 4) "trattamento" qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate alle eFTI, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 4 bis.) "registro di esercizio" una registrazione automatica del trattamento elettronico delle eFTI.
- 5) "piattaforma eFTI" qualsiasi soluzione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) come, ad esempio, un sistema operativo, un ambiente operativo o una banca dati destinati ad essere utilizzati per il trattamento delle eFTI;
- 6) "programmatore di piattaforma eFTI" qualsiasi persona fisica o giuridica che ha sviluppato o acquisito una piattaforma eFTI con l'intento di trattare informazioni regolamentari relative alla propria attività economica o di immettere tale piattaforma sul mercato;
- 7) "servizio eFTI" un servizio che consiste nel trattamento delle eFTI tramite una piattaforma eFTI con il solo impiego della piattaforma o in combinazione con altre soluzioni TIC, tra cui altre piattaforme eFTI;
- 8) "prestatore di servizi eFTI" ogni persona fisica o giuridica che presta un servizio eFTI agli operatori economici interessati sulla base di un contratto;

- 9) "operatore economico interessato" ogni trasportatore o operatore logistico, o ogni altra persona fisica o giuridica responsabile di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
- 10) "formato leggibile dall'uomo" la rappresentazione dei dati in una forma elettronica che non richiede ulteriori trattamenti dei dati prima del loro utilizzo;
- 11) "formato leggibile da dispositivo automatico" la modalità di rappresentazione dei dati in forma elettronica che può essere utilizzata per l'elaborazione automatica da parte di una macchina;
- 12) "organismo di valutazione della conformità" un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento per effettuare la valutazione della conformità di una piattaforma eFTI o di un prestatore di servizi eFTI[...];
- 13) "spedizione" il trasporto di una determinata serie di merci, compresi i rifiuti, tra il primo punto di ritiro e il luogo di consegna finale ai sensi di un unico contratto di trasporto o di più contratti consecutivi di trasporto, compreso, se del caso, il trasferimento tra diversi modi di trasporto, indipendentemente dalla quantità o dal numero di contenitori, colli o pezzi in questione.

**CAPO II**  
**INFORMAZIONI REGOLAMENTARI MESSE A DISPOSIZIONE IN FORMATO**  
**ELETTRONICO**

*Articolo 4*

*Prescrizioni per gli operatori economici interessati*

**Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, gli operatori economici rispettano i requisiti di cui al presente articolo.**

Nel caso in cui gli operatori economici interessati mettano a disposizione le informazioni regolamentari in formato elettronico [...] **a un'autorità** competente, essi si avvalgono di dati trattati in una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato. Le informazioni regolamentari sono rese accessibili dagli operatori economici in formato leggibile dalla macchina e, su richiesta dell'autorità competente, in formato leggibile dall'uomo.

Le informazioni in formato leggibile dalla macchina sono accessibili tramite una connessione autenticata e sicura alla fonte di dati di una piattaforma eFTI. Gli operatori economici interessati comunicano l'unico collegamento elettronico di identificazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), che permette all'autorità competente di identificare in modo esclusivo le informazioni regolamentari relative alla spedizione.

Le informazioni in formato leggibile dall'uomo sono accessibili in loco, sullo schermo dei dispositivi elettronici appartenenti all'operatore economico interessato.

## *Articolo 5*

### *Prescrizioni per le autorità competenti*

1. Le autorità competenti [...] accettano le informazioni regolamentari rese disponibili elettronicamente dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4.

Ove gli operatori economici interessati abbiano messo a disposizione elettronicamente, conformemente all'articolo 4, le informazioni regolamentari prescritte a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, le autorità competenti interessate accettano tali informazioni regolamentari anche senza l'accordo di cui all'articolo 26, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento.

Ove le informazioni regolamentari prescritte da uno specifico atto giuridico dell'Unione o di uno Stato membro a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, comprendano una convalida ufficiale, per es. un timbro o un certificato, l'autorità competente fornisce tale convalida per via elettronica; conformemente alle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 7.

2. Al fine di rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a consentire alle autorità competenti di accedere e trattare le informazioni regolamentari rese disponibili dagli operatori economici conformemente all'articolo 4. Tali misure sono conformi alle disposizioni stabilite a norma dell'articolo 7.

## *Articolo 6*

### *Informazione commerciale confidenziale*

Le autorità competenti, i fornitori di servizi eFTI e gli operatori economici interessati provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni commerciali trattate e scambiate conformemente al presente regolamento e garantiscono che tali informazioni possano essere valutate e trattate solo previa autorizzazione.

## *Articolo 7*

### *Insieme di dati eFTI, procedure e norme comuni di accesso*

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
  - a) stabilisce e modifica l'insieme e i sottoinsiemi comuni di dati eFTI in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui le specifiche corrispondenti di ogni elemento di dati incluso nell'insieme o nei sottoinsiemi comuni di dati;
  - b) definisce le procedure comuni e le norme dettagliate, tra cui le specifiche tecniche comuni, per l'accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI, comprese le procedure per il trattamento delle informazioni regolamentari.
2. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione:
  - a) tiene in considerazione le convenzioni internazionali e gli atti dell'Unione pertinenti;
  - b) cerca di garantire l'interoperabilità degli insiemi e sottoinsiemi comuni di dati eFTI con i pertinenti **modelli di dati accettati** a livello internazionale **o dell'UE** [...], compresi i modelli di dati multimodali; e
  - c) cerca di aumentare l'efficienza delle procedure amministrative e di ridurre al minimo i costi di conformità sia per gli operatori economici che per le autorità interessate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguardante tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 è adottato entro il [3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

**CAPO III**  
**PIATTAFORME E SERVIZI EFTI**

**SEZIONE 1**  
**PRESCRIZIONI PER LE PIATTAFORME E I SERVIZI EFTI**

*Articolo 8*

*Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI*

1. Le piattaforme eFTI utilizzate per il trattamento delle informazioni regolamentari forniscono funzionalità atte a garantire che:
- a) i dati personali possano essere trattati in conformità del regolamento (UE) n. 2016/679<sup>23</sup>;
  - b) i dati commerciali possano essere trattati a norma dell'articolo 6;
- b bis) le autorità **competenti** [...] possano accedere ai dati e trattarli conformemente alle specifiche adottate a norma dell'articolo 7;
- b ter) gli operatori economici interessati possano mettere a disposizione delle autorità **competenti** le informazioni in conformità all'articolo 4;
- c) possa essere stabilito un unico collegamento elettronico di identificazione tra una spedizione e i relativi elementi di dati eFTI, compreso un riferimento strutturato alla piattaforma eFTI su cui sono resi disponibili i dati, ad esempio un identificativo unico di riferimento;

---

<sup>23</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (*GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1*).

- d) i dati possano essere trattati esclusivamente sulla base di un accesso autorizzato e autenticato e sulla base di diritti in materia di trattamento dei dati chiaramente definiti e assegnati;
  - e) tutte le attività di trattamento dei dati siano debitamente registrate in registri di esercizio in modo da consentire, come minimo, l'identificazione di ogni singola operazione di trattamento, della persona fisica o giuridica che ha effettuato l'operazione e della sequenza di operazioni su ogni singolo tipo di dati; se un'operazione comporta la modifica o l'eliminazione di un dato esistente, il dato originale sia conservato;
  - f) i dati possano essere archiviati e restino accessibili per le autorità competenti per il periodo di tempo indicato nella normativa che stabilisce le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
  - f bis) i registri di esercizio di cui alla lettera e) siano archiviati e restino accessibili per le autorità competenti, a fini di verifica [...], per il periodo di tempo indicato nella normativa che stabilisce le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari **e, a fini di monitoraggio, per i periodi di tempo di cui all'articolo 16;**
  - g) i dati siano protetti da danneggiamenti e furto;
  - h) i dati trattati corrispondano all'insieme e ai sottoinsiemi comuni di dati eFTI, stabiliti a norma delle disposizioni dell'articolo 7, e possano essere trattati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione secondo quanto previsto dall'atto che stabilisce le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, specifiche dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguardante tutti gli elementi di cui al primo comma è adottato entro il [3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.]

## *Articolo 9*

### *Prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI*

1. I prestatori di servizi eFTI garantiscono che:
  - a) i dati siano trattati esclusivamente dagli utenti autorizzati e secondo diritti in materia di trattamento dei dati chiaramente definiti e assegnati nel quadro della piattaforma eFTI, conformemente alle pertinenti prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
  - b) i dati siano archiviati e restino accessibili per il periodo di tempo precisato nella legislazione che stabilisce le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
  - c) le autorità competenti abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari riguardanti un'operazione di trasporto merci trattate mediante le loro piattaforme eFTI, senza l'addebito di spese o diritti;
  - d) i dati siano adeguatamente protetti, tra l'altro, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
  
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguardante tutti gli elementi di cui al primo comma è adottato entro il [3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

## SEZIONE 2

### CERTIFICAZIONE

#### *Articolo 10*

#### *Organismi di valutazione della conformità*

1. Gli organismi di valutazione della conformità vengono accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 per la certificazione delle piattaforme e dei prestatori di servizi eFTI conformemente agli articoli 11 e 12 del presente regolamento. [...]
2. Ai fini dell'accreditamento, un organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui all'allegato II. Gli organismi nazionali di accreditamento comunicano all'autorità [...] **designata in conformità** [...] del paragrafo 3 il link del sito web in cui essi pubblicano le informazioni disponibili sugli organismi di valutazione della conformità accreditati, compreso un elenco aggiornato di tali organismi.
3. Ciascuno Stato membro [...] designa un'autorità [...] che detenga un elenco aggiornato degli organismi di valutazione della conformità accreditati, delle piattaforme eFTI e dei i prestatori di servizi eFTI titolari di una certificazione valida sulla base delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 2. Tali autorità designate [...] mettono tale elenco a disposizione del pubblico su un sito web ufficiale del governo.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno le autorità designate degli Stati membri comunicano l'elenco [...] di cui al paragrafo 3 alla Commissione, insieme all'indirizzo del sito web su cui tale elenco è pubblicato. Il link a tali indirizzi viene pubblicato sulla pagina web ufficiale della Commissione.

*Articolo 11*  
*Certificazione delle piattaforme eFTI*

1. Su richiesta di un programmatore di piattaforma eFTI, gli organismi di valutazione della conformità valutano la conformità della piattaforma eFTI alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, viene rilasciato un certificato di conformità. Se la valutazione è negativa, l'organismo di valutazione della conformità fornisce al richiedente la necessaria giustificazione.
2. Gli organismi di valutazione della conformità detengono un elenco aggiornato delle piattaforme eFTI che hanno certificato e di cui hanno ritirato o sospeso la certificazione. Mettono tale elenco a disposizione del pubblico sul loro sito web e comunicano il link a detto sito web all'autorità designata [...] di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
3. Le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti mediante una piattaforma eFTI certificata sono accompagnate da un marchio di certificazione.
4. Il programmatore della piattaforma eFTI richiede una rivalutazione della certificazione in caso di revisione delle specifiche tecniche adottate negli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 13, per integrare tale regolamento con norme relative alla certificazione e all'impiego del marchio di certificazione, compresi il rinnovo, la sospensione e il ritiro della certificazione delle piattaforme eFTI.

*Articolo 12*  
*Certificazione dei prestatori di servizi eFTI*

1. Su richiesta di un prestatore di servizi eFTI, un organismo di valutazione della conformità valuta la conformità del prestatore di servizi eFTI alla prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, viene rilasciato un certificato di conformità. Se la valutazione è negativa, l'organismo di valutazione della conformità fornisce al richiedente la necessaria giustificazione.
2. Gli organismi di valutazione della conformità detengono un elenco aggiornato dei prestatori di servizi eFTI che hanno certificato e di cui hanno ritirato o sospeso la certificazione. Mettono tale elenco a disposizione del pubblico sul loro sito web e comunicano il link a detto sito web all'autorità designata [...] di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 13, per integrare tale regolamento con norme relative alla certificazione dei prestatori di servizi eFTI, compresi il rinnovo, la sospensione e il ritiro della certificazione.

## **CAPO IV**

### **DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE**

#### *Articolo 13*

##### *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 14*

##### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 15*

*Riesame*

1. Entro al più tardi [cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede alla valutazione del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie, stabilite all'articolo 16, per la preparazione della relazione.

*Articolo 16*

*Monitoraggio*

Gli Stati membri forniscono alla Commissione ogni cinque anni e, per la prima volta, entro al più tardi [tre anni dalla data di applicazione della presente relazione] le seguenti informazioni:

1. [...]
2. sulla base dei registri di esercizio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere e) e f bis), il numero di volte che le autorità competenti hanno consultato o trattato le informazioni regolamentari rese disponibili elettronicamente dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4.

Le informazioni vengono fornite per ciascuno degli anni del periodo di monitoraggio.

*Articolo 16 bis*  
*Misure transitorie*

Fatta salva la data di applicazione di cui all'articolo 17, gli Stati membri notificano alla Commissione la legislazione nazionale in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, entro il [la data specificata in tale disposizione] e la Commissione adotta i primi atti delegati di cui all'articolo 7, secondo comma, all'articolo 8, paragrafo 2 bis e all'articolo 9, paragrafo 2; entro il [la data specificata in tali disposizioni].

*Articolo 17*  
*Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal [UP: inserire sei anni dopo la sua entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

**ALLEGATO I**

**INFORMAZIONI REGOLAMENTARI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

**PARTE A - Informazioni regolamentari, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)**

Elenco degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b):

- 1) regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea: allegato, punto 6.3.2.6, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

## **PARTE B - Legislazione degli Stati membri**

Si riporta in appresso la legislazione nazionale pertinente degli Stati membri che prevede informazioni identiche, in tutto o in parte, alle informazioni specificate all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

**[Stato membro]**

1) Atto giuridico: [disposizione]

**ALLEGATO II**  
**PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA**  
**CONFORMITÀ**

[...]

2. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dalla piattaforma eFTI o dal prestatore di servizi della piattaforma eFTI che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione d'impresе o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di una piattaforma eFTI o un prestatore di servizi della piattaforma eFTI che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione della piattaforma eFTI o il prestatore di servizi della piattaforma eFTI sottoposti alla valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tale piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. Un organismo di valutazione della conformità è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso assegnati in base agli articoli 11 e 12, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

L'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure;
- c) procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità della tecnologia in questione.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
  - a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità;
  - b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

- c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui all'articolo 9;
  - d) la capacità di elaborare certificati di conformità, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità stipulano un'assicurazione di responsabilità civile, se tale forma assicurativa non è direttamente coperta dallo Stato ai sensi della normativa nazionale o se lo Stato membro stesso non effettua direttamente la valutazione di conformità.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli articoli 11 e 12 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività normative pertinenti, o garantiscono che il loro personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità ne sia informato.
-